

CAMERA DEI DEPUTATI N. 857

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA SILVIA, MAZZUCONI, ANSELMI, FRONZA CREPAZ, TEALDI, NENNA D'ANTONIO, GARAVAGLIA, FUMAGALLI CARULLI, MARTINI, CAVIGLIASSO, COBELLIS, TORCHIO, ZANIBONI

Presentata il 16 luglio 1987

Norma per l'elevazione del limite di età massimo
per l'ammissione nei pubblici concorsi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di contemperare nel modo migliore e più armonico impegni familiari e professionali esige non soltanto una razionale regolamentazione degli orari di lavoro, *part time* ed orari flessibili, ma anche la possibilità di distribuire, all'interno dell'arco della vita, i periodi di impegno familiare e quelli di lavoro extra domestico. Le più attente rilevazioni sociologiche evidenziano che aumenta sempre più il numero delle persone desiderose di inserirsi nel mondo del lavoro, dopo aver espletato compiti di carattere familiare relativi all'allevamento ed all'educazione dei figli nei primi anni di età o all'assistenza dei genitori o parenti anziani.

La determinazione a 35 anni del limite massimo per la partecipazione ai pubblici concorsi rende difficile tale armonizzazione ed esclude irrimedi-

bilmente dal mondo del lavoro quanti si sono prima dedicati alla cura della famiglia.

Per questi motivi, con la presente proposta di legge, si propone di portare da 35 a 40 anni, per coloro che si sono dedicati a compiti familiari, l'età massima per partecipare ai concorsi. Con tale proposta non si intende, in nessun modo, trascurare le esigenze che derivano dalla persistente e grave disoccupazione giovanile, in quanto la norma proposta, per il suo circoscritto valore, non è di portata tale da poter costituire un serio pericolo per l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione. D'altra parte la presente proposta di legge si inquadra in quella politica delle pari opportunità tra le persone che costituisce uno degli adempimenti concreti del dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi è elevato a quaranta anni per quanti, nel periodo ricompreso fra i trentacinque ed i quaranta anni, si sono stabilmente ed esclusivamente dedicati alla cura della famiglia o all'allevamento ed all'educazione dei figli.